

217.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atto normativo comunitario (Assegnazione a Commissioni)	5071	Disegno di legge di conversione n. 1249 (Approvato dal Senato) 2913:	
Disegno di legge di conversione n. 2744:		(Articolo unico)	5017
(Articolo unico)	4995	(Modificazioni apportate in sede di conversione, nel testo della Commissione)	5017
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4995	(Articoli del relativo decreto-legge)	5032
(Articoli del relativo decreto-legge)	4995	(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	5046
(Emendamenti)	4996	(Ordini del giorno)	5066
(Ordine del giorno)	4996	Giunta per le autorizzazioni a procedere (Trasmissione di una relazione)	5072
Disegno di legge di conversione n. 2776:		Missioni vevoli nella seduta del 14 luglio 1993	5071
(Articolo unico)	4999	Mozioni, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	5072
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4999	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	5072
(Articoli del relativo decreto-legge)	5001	Proposte di legge:	
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	5004	(<i>Annunzio</i>)	5071
(Ordini del giorno)	5007	(Approvazione in Commissione)	5071
Disegno di legge di conversione S. 1245 (Approvato dal Senato) n. 2801:			
(Articolo unico)	5013		
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	5013		
(Articoli del relativo decreto-legge)	5013		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 5 GIUGNO 1993, N. 169, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'AMIANTO (2744)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse », sono soppresse;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: "per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione, o sottoposte a procedure fallimentari o fallite," sono sostituite dalle seguenti: "per i lavoratori" ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

« 8. Per i lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse, che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5. ».

2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: « per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione, o sottoposte a procedure fallimentari o fallite che abbiano contratto malattie professionali, » sono sostituite dalle seguenti: « per i lavoratori ai quali vengano riscontrate nel tempo, malattie professionali ».

1. 1.

Alda Grassi, Matteja, Oreste Rossi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35

miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

1. 2.

La Commissione.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

al fine di garantire una corretta ed univoca interpretazione del comma 7 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,

impegna il Governo

ad attuare l'inciso « che abbiano contratto malattie professionali » nel senso di una corretta interpretazione, quale quella di considerare estesa la citata norma a tutti quei lavoratori ai quali vengano riscontrate nel tempo malattie professionali.

(9/2744/1).

Alda Grassi, Matteja, Oreste Rossi, Terzi ».

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1993, N. 187, RECANTE NUOVE MI-
SURE IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENITENZIARIO, NONCHÉ SUL-
L'ESPULSIONE DEI CITTADINI STRANIERI (2776)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

« a-bis) il comma sesto è sostituito dal seguente:

“Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis della presente legge”;

a-ter) dopo il comma sesto sono inseriti i seguenti:

“Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni territoriali.

Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.

Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'articolo 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento” »;

al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente” »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Dopo l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

“ART. 20-bis. — (Modalità di organizzazione del lavoro). — 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei capi d'arte e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.

3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'articolo

611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908” »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Dopo l'articolo 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

“ART. 25-bis. — (Commissioni regionali per il lavoro penitenziario). — 1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e sono composte dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale. Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale interviene un funzionario in servizio presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.

3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.

4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.

5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, al-

l'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.

6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata ».

All'articolo 5:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. L'articolo 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è abrogato ».

All'articolo 6:

al comma 1, al capoverso, le parole: « previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 » sono sostituite dalle seguenti: « e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale »;

al comma 2, le parole: « per non meno di tre ore giornaliere » sono sostituite dalle seguenti: « per diciotto ore settimanali ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « articolo 17 del » sono inserite le seguenti: « regolamento approvato con ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Misure alternative alla detenzione).

1. L'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. ».

ARTICOLO 2.

(Lavoro dei detenuti).

1. L'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) il comma primo è sostituito dal seguente:

« Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione. »;

b) il comma decimo è sostituito dal seguente:

« La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi. ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma decimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari. ».

ARTICOLO 3.

(Detenzione domiciliare).

1. Nel comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »; al n. 1) le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »; al n. 3) le parole: « 65 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 60 anni ».

ARTICOLO 4.

(Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche).

1. Il comma ottavo dell'articolo 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. ».

ARTICOLO 5.

(Limite per l'applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi).

1. Nel primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le

parole: « entro il limite di sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite di un anno »; le parole: « entro il limite di tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite di sei mesi »; le parole: « entro il limite di un mese » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite di tre mesi. ».

ARTICOLO 6.

(Incompatibilità dei sanitari).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è aggiunto il seguente:

« A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. ».

2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, dopo le parole: « presso cui è addetto » sono inserite le seguenti: « , assicurando in ogni caso la sua presenza in istituto per non meno di tre ore giornaliere ».

ARTICOLO 7.

(Servizio sanitario).

1. In ciascun capoluogo di provincia negli ospedali generali sono riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento. Nei capoluoghi in cui esistono più ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi è una divisione di malattie infettive.

2. Alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera,

mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

ARTICOLO 8.

(Norme in materia di espulsione degli stranieri).

1. Nell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

« 12-bis. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste nel presente comma non si applicano nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di pena detentiva per il delitto previsto dal comma 12-sexies.

12-ter. L'espulsione è disposta, su richiesta dello straniero o del suo difensore, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il giudice, acquisite le informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. L'espulsione è eseguita dalla polizia giudiziaria con accompagnamento immediato alla frontiera. Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini

previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale.

12-quater. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione.

12-quinquies. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 12-bis è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

12-sexies. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui al comma 12-bis è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e può procedersi al suo arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale. ».

2. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 7-bis. — 1. Lo straniero che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione o che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nei casi previsti dal comma 1 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, di-

sponde l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale. ».

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: L'articolo 4-bis fino a: è inserito il seguente con le seguenti: Dopo il comma 2 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente.

1. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale norma non si applica a tutti coloro che, anche per il tempo decorso dalla commissione del reato, non siano nelle condizioni di fornire elementi utili all'indagine e di collaborare con la giustizia. Non si applica altresì ai detenuti ed internati che abbiano già fruito delle misure previste dal comma 1

senza violare gli obblighi ad esse connessi ».

1. 01.

Colaiani, Senese, Correnti, De Simone, Cesetti, Finocchiaro, Fidelbo, Imposimato, Angius.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale norma non si applica a tutti coloro che, quando siano trascorsi oltre dieci anni dalla commissione del reato, non siano nelle condizioni di fornire elementi utili all'indagine e di collaborare con la giustizia. Non si applica altresì ai detenuti ed internati che abbiano già fruito delle misure previste dal comma 1 senza violare gli obblighi ad esse connessi ».

1. 02.

Colaiani, Senese, Correnti, De Simone, Cesetti, Finocchiaro, Fidelbo, Imposimato, Angius.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a-ter), secondo capoverso, sostituire le parole: organizzazioni territoriali con le seguenti: organizzazioni sindacali territoriali.

2. 1.

La Commissione.

Al comma 1-bis, al primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole capi d'arte con le seguenti responsabili delle lavorazioni.

2. 2.

La Commissione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 31 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 31-bis. — 1. I lavoratori detenuti possono iscriversi alle organizzazioni sindacali di categoria.

2. Negli istituti nei quali i posti di lavoro siano superiori alle 15 unità, possono essere costituite, su iniziativa dei lavoratori detenuti o eventualmente delle confederazioni sindacali, rappresentanze sindacali dei lavoratori detenuti.

3. Il direttore, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza, organizza le rappresentanze sindacali dei lavoratori detenuti al fine di esercitare il diritto di riunione, previo preavviso di 15 giorni, per la trattazione di materie inerenti gli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro.

4. La partecipazione dei rappresentanti sindacali accreditati dalle rispettive organizzazioni è ammessa nei limiti e con le modalità di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 17 della presente legge.

5. L'esercizio del diritto di riunione è per i detenuti e gli internati eventualmente previsto nel relativo programma individualizzato di trattamento ».

2. 01.

De Simone, Colaianni, Senese,
Correnti, Cesetti, Finocchiaro
Fidelbo, Imposimato, Angius.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Gli oneri assicurativi e previdenziali gravanti sulle imprese private o associazioni cooperative che organizzano

e gestiscono le lavorazioni sono a carico dello Stato. Per l'anno 1993 essi sono posti a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

1-ter. Alle cooperative che abbiano come scopo il reinserimento lavorativo dei detenuti e degli internati, che prevedano per statuto la indistribuibilità degli utili e che abbiano tra i propri soci ed i propri addetti almeno il 40 per cento di persone in stato di internamento e di detenzione anche se ammesse alle misure alternative, l'Amministrazione penitenziaria può fornire in uso le attrezzature necessarie per l'avviamento dell'attività lavorativa all'interno degli istituti ».

2. 02.

De Simone, Colaianni, Senese,
Correnti, Cesetti, Finocchiaro
Fidelbo, Imposimato, Angius.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

« In ogni caso non è ammissibile l'esclusione di detenuti, in base a motivi di lingua, dalla corrispondenza epistolare e telefonica autorizzata.

È abrogata ogni disposizione, anche amministrativa, in contrasto con il dettato del comma precedente ».

4. 1.

Ramon Mantovani, Benedetti.

ART. 6.

Al comma 2, dopo la parola: presenza aggiungere la seguente: giornaliera.

6. 1.

Paggini.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Psicologi penitenziari).

1. Gli psicologi che operano negli istituti di prevenzione e pena e che effettuano prestazioni di collaborazione professionale con l'Amministrazione penitenziaria dovranno avere tali prestazioni regolate da un accordo collettivo di durata triennale, stipulato dall'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'accordo dovrà definire insieme all'orario di lavoro anche gli aspetti assistenziali, previdenziali e relativi all'organizzazione del servizio stesso. L'ordine professionale nazionale interverrà nelle trattative in modo consultivo per gli aspetti di ordine deontologico e per gli adempimenti ad esso affidati dall'accordo collettivo.

7. 01.

De Simone, Colaianni, Senese, Correnti, Cesetti, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Angius.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 12-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza, o in altro Stato qualora nello Stato di appartenenza o di provenienza si riscontrino gravi pericoli

per l'incolumità personale dello straniero, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute.

8. 5.

Ramon Mantovani, Benedetti.

Al comma 1, capoverso 12-bis, primo periodo, sopprimere le parole: sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, ovvero.

Conseguentemente, al medesimo comma:

allo stesso capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: sottoposti a custodia cautelare o;

al capoverso 12-ter, primo periodo, sopprimere le parole: dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal;

sopprimere il capoverso 12-quinquies.

8. 6.

Ramon Mantovani, Benedetti.

Al comma 1, capoverso 12-bis, primo periodo, sopprimere le parole: anche se costituente parte residua di maggior pena.

8. 11.

Paggini.

Al comma 1, capoverso 12-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , su richiesta dello straniero o del suo difensore,.

8. 1.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

Al comma 1, capoverso 12-ter, primo periodo, dopo le parole: o del suo difensore aggiungere le seguenti: munito di procura speciale.

8. 7.

Ramon Mantovani, Benedetti.

Al comma 1, capoverso 12-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La proposizione del ricorso non sospende il provvedimento.

8. 2.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Bertotti.

Al comma 1, capoverso 12-quater, secondo periodo, sopprimere le parole: in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e.

Conseguentemente, al medesimo comma, allo stesso capoverso, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Lo stato di detenzione non è ripristinato se il rientro nel territorio dello Stato avviene oltre il termine massimo di prescrizione del reato. Anche prima della scadenza di tale termine, lo straniero è autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato qualora venga accolta l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 47 e 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché l'istanza di ammissione al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 della stessa legge. Competente a decidere su tali istanze è il tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata sospesa l'esecuzione della pena.

8. 8.

Ramon Mantovani, Benedetti.

Al comma 1, capoverso 12-quinquies, primo periodo, dopo le parole: è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia aggiungere le seguenti: sopportandone personalmente le spese.

8. 3.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Bertotti.

Al comma 1, sostituire il capoverso 12-sexies con il seguente:

12-sexies. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di

espulsione di cui al comma 12-bis è punito ai sensi del secondo comma dell'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

8. 9.

Ramon Mantovani, Benedetti.

Sopprimere il comma 2.

8. 10.

Ramon Mantovani, Benedetti.

Al comma 2, capoverso 7-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è immediatamente espulso dal territorio dello Stato.

8. 4.

Lazzati, Gianmarco Mancini,
Alda Grassi, Bertotti.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la richiesta di provvedimenti urgenti per tamponare la situazione carceraria e quindi la necessità di ampliamento delle previsioni di organico;

considerato che a ciò si è risposto con l'aumento del solo personale di custodia e mai con l'aumento del personale di trattamento e di quello di supporto;

impegna il Governo

ad emanare entro tre mesi disposizioni che garantiscano la buona attrezzatura dei reparti, l'assoluta non discriminazione nell'assegnazione del personale e la qualificazione delle strutture predisposte;

ad utilizzare il primo periodo di applicazione di tale norma come periodo di osservazione della sua attuazione, al fine di riaffrontare eventualmente il problema in modo più organico e convincente;

a sollecitare inoltre l'autorità sanitaria alla stipula di convenzioni tra istituti penitenziari e unità sanitarie operanti nel territorio.

(9/2776/1).

Pecoraro Scanio, Scalia.

La Camera,

considerato che per l'effettiva attuazione della riforma penitenziaria, in relazione alle mutate caratteristiche qualitative e quantitative della popolazione penitenziaria è improcrastinabile, accanto al già previsto aumento di organico di personale di polizia penitenziaria, l'aumento in maniera idonea anche dell'organico di tutto il personale penitenziario dei vari livelli e professionalità, ed in particolare: dei dirigenti e direttivi degli istituti penitenziari; dei dirigenti e direttivi dei centri di servizio sociale, degli assistenti sociali, educatori, ragionieri, collaboratori amministrativi ed operai, nonché degli esperti informatici, infermieri, autisti;

impegna il Governo

ad incentivare, entro tre mesi, la stipula di convenzioni tra l'amministrazione penitenziaria e le università per lo svolgimento di tirocinio di studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione o ai corsi di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, al fine di contribuire alla formazione professionale di personale motivato ad operare nello specifico settore penitenziario.

(9/2776/2).

Leccese, Pecoraro Scanio, Scalia.

La Camera,

al termine della discussione del disegno di legge « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in

materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri » (a.C. n. 2776);

considerato che la grave e drammatica situazione in ordine al sovraffollamento e alla mancanza di personale che si registra oggi all'interno degli istituti penitenziari italiani costituisce un pericolo per la vita democratica all'interno delle carceri;

considerato inoltre che a causa della mancanza di fondi il lavoro per i detenuti oggi è praticamente inesistente e questo certamente non costituisce elemento per diminuire il malcontento tra i reclusi;

considerata infine la necessità di avviare qualificati corsi di formazione professionale affinché nelle carceri siano svolti lavori utili per il reiserimento dei detenuti;

impegna il Governo

a) a prevedere che nella prossima legge finanziaria per il 1994 i fondi destinati alla formazione professionale dei detenuti e quelli destinati al lavoro vengano adeguatamente incrementati;

b) a presentare al Parlamento un organico disegno di legge che consenta alle imprese o cooperative, che intendano utilizzare per le loro lavorazioni personale detenuto, la fiscalizzazione degli oneri assicurativi e previdenziali a carico dello Stato.

(9/2776/3).

De Simone, Colaianni, Senese, Correnti, Cesetti, Finocchiaro, Fidelbo, Imposimato, Angius.

La Camera,

al termine della discussione del disegno di legge « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario,

nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri » (a.C. n. 2776),

considerato che il settore penitenziario versa in una grave crisi di funzionalità e gestibilità caricate sia dal pesante sovraffollamento che dalla carenza di personale;

considerato inoltre che la legge n. 395 del 1990 pone le regole per il rinnovo contrattuale del contratto collettivo nazionale di lavoro della Polizia penitenziaria;

considerato che la legge n. 216 del 1992 definisce ulteriori modalità di gestione dell'area contrattuale delle forze di polizia comprendenti la stessa Polizia penitenziaria;

considerato infine che il contratto di lavoro della Polizia penitenziaria è scaduto il 31 dicembre 1990;

impegna il Governo

a prevedere adeguati stanziamenti finanziari nella prossima legge finanziaria per il 1994 necessari per assicurare la corretta funzionalità degli istituti e dei servizi penitenziari con particolare riferimento ai servizi sanitari e ad un rinnovo contrattuale che esalti un profondo aggiornamento professionale della Polizia penitenziaria e di tutto il personale impe-

gnato nelle carceri, nonché la concreta operatività dei servizi di sicurezza e socio-rieducativi.

(9/2776/4).

Colaiani, De Simone, Senese, Correnti, Cesetti, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Angius.

La Camera,

al termine della discussione del disegno di legge « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri » (a.C. n. 2776),

considerato l'elevato numero di detenuti stranieri presenti negli istituti penitenziari italiani;

impegna il Governo

a prevedere che presso gli istituti penitenziari italiani venga predisposto un servizio di traduttori (almeno per le lingue inglese, francese, slavo, arabo e spagnolo) al fine di assicurare una corretta interlocuzione tra il detenuto e gli organi dell'amministrazione penitenziaria.

(9/2776/5).

Senese, De Simone, Colaiani, Correnti, Cesetti, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Angius.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1245. CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1993, N. 145, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI L'ORGANICO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (APPROVATO DAL SENATO) (2801)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1993, N. 145

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « , salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il » sono sostituite dalle seguenti: « lo stesso »;

è soppresso il comma 4.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DEL GOVERNO, AI QUALI NON SONO STATI PRESENTATI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad utilizzare in posizione di rafferma, per la durata di un anno ed in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 di-

cembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, seicento militari in ferma di leva prolungata collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, militari di leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data.

2. A tal fine, tra i militari di cui al comma 1 interessati alla rafferma sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Non possono essere utilizzati gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

ARTICOLO 2.

1. Gli agenti di cui all'articolo 1 sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

2. La rafferma di cui all'articolo 1 cessa di diritto decorso un anno di utilizzazione.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione della rafferma, anche prima del periodo di un anno, se il rafferma non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

4. Il servizio prestato durante la rafferma non è valutabile per l'assunzione in pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dell'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20.257 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.842 milioni per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 254 milioni per l'anno 1993 e a lire 1.842 milioni per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 20.003 milioni per l'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.130 milioni, per lire 4.014 milioni, per lire 3.607 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1249. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1993, N. 148,
RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
(APPROVATO DAL SENATO (2913))*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1° febbraio 1993, n. 26.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e 12 febbraio 1993, n. 31.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1993, N. 148, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regola-

mento CEE n. 2052/88 », sono inserite le seguenti: « o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di

lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio *pro capite* del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti »;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad

apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. - (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi). - 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.

2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

ART. 1-ter. - (*Fondo per lo sviluppo*). -

1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonché della GEPI S.p.A.

4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

All'articolo 2:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 14 della

legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

3-ter. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:

“1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59”;

i commi 4 e 5 sono soppressi;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalle regioni Emilia Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 9 ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. - (Attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati). - 1. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura dell'ENEA delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare continuità alle ricerche im-

state, a rilevare le attività e le attrezzature della TEMAV, nonché ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro ricerche, anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvederà, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente ».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, è integrato con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7 »;

al comma 4:

dopo le parole: « in conto residui » sono inserite le seguenti: « per la parte capitale »;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992 »;*

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge

2 aprile 1986, n. 87. La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « che occupano fino a quindici dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « che occupano anche meno di quindici dipendenti »; e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125” »;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali »;

i commi 10 e 11 sono soppressi;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.

11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reinscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19 ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. - (Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale.

2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di età.

3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli, è ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.

4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.

7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, né procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. - (Contratti di solidarietà). -

1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

2. I datori di lavoro che stipolino accordi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE

n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.

5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà

conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.

6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.

9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio

1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.

11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.

12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.

13. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5 ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. - (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano). - 1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ».

All'articolo 6:

al comma 4, dopo la parola: « obbligatoria », sono inserite le seguenti: « e facoltativa »;

al comma 5, dopo la parola: « obbligatoria », sono inserite le seguenti: « e facoltativa »;

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione".

5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL »;

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. A decorrere dal 1° febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, della legge

29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEE) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni.

8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 10, l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. La determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992 ».

il comma 11 è soppresso;

il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private »;

dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

* 15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, è concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare il predetto beneficio »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

* 17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto

sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità".

17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40 per cento, la percentuale stessa è elevata al 25 per cento a decorrere dal 1° luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

« 2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti »;

al comma 4, sono soppresse le parole: « , purché ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto nazionale di lavoro »;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori de-

stinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.

6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i rela-

tivi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le seguenti "o che abbiano iniziato l'attività".

10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario ».

All'articolo 8:

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'articolo 3, comma 9, del presente decreto »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,

non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ».

All'articolo 9:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492 »;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato

presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli »;

al comma 16:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività »;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « , garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari »;

al comma 17, dopo le parole: « suindicati rapporti », sono inserite le seguenti: « compresa l'individuazione del tutor, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale, ».

Dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

« ART. 9-bis. - (Lavoratori stagionali). - 1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

“2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 9-ter. - (Disposizioni per l'ENI spa). - 1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetto organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI spa può predisporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, riguardante anche le società del gruppo, nei limiti di 1.500 unità. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.

3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. L'ENI spa, sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e all'INPDAl. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAl si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.

5. L'ENI spa e le società del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima

mensilità. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAI in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.

ART. 9-*quater*. - (*Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici*). - 1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, attualmente in servizio, nonché quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione della pensione di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia.

2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipen-

denze dei soggetti di cui al presente articolo, è corrisposta, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.

3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

4. Ai lavoratori di cui al presente articolo non si applica l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

5. Le domande degli interessati per i benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmesse dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, complessivamente valutato in lire 119 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Fondo per l'occupazione).

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: *a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.*

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva o reimpressa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio *pro capite* del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le

agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.

4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonché le modalità di controllo sui risul-

tati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e società e le agenzie regionali per l'impiego, nonché metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

ARTICOLO 2.

Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione).

1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative mutuarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato

di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

4. Per consentire la realizzazione da parte di società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali di nuovi programmi di reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo rotativo con la dotazione di lire 75 miliardi per il 1993, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di pro-

mozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.

7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

8. Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli con più di 100 dipendenti, sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.

ARTICOLO 3.

(Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale).

1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effet-

tuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la ripartizione di cui al comma 7 e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi.

3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7.

4. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.

5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto dei residui.

7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono individuate le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall'autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.

9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ARTICOLO 4.

(Norme in materia di politica dell'impiego).

1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga

ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da « nonché quelli » a « d'integrazione salariale ».

4. All'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , avendo riguardo anche alle azioni positive per le lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 ».

5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7 ».

6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'ar-

articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.

7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi

statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Con il regolamento di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono disciplinate particolari procedure di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali per i quali le pubbliche amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Le relative graduatorie sono formate anche sulla base di valutazione degli eventuali servizi prestati in amministrazioni pubbliche.

11. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 10, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

ARTICOLO 5.

(Contratti di solidarietà).

1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 4 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

2. In caso di attuazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ivi compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al termine dei sud-

detti accordi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, in favore dei datori di lavoro si applica sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro medesimi, per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, una riduzione del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando la riduzione dell'orario di lavoro concordata è superiore al 20 per cento rispetto all'orario di lavoro contrattuale. Le riduzioni sono elevate, rispettivamente, al 35 e 40 per cento quando la riduzione è superiore al 30 per cento.

3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, ovvero, in assenza di contratto collettivo, non superiore a 12 ore settimanali medie, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. Il presente contributo è cumulabile con quello di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le imprese ivi previste.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

6. Il contributo di cui al comma 4 può essere corrisposto, altresì, alle imprese artigiane, qualora le stesse dimostrino di beneficiare di un intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto, per le finalità di cui al medesimo comma, di entità almeno pari alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori, proveniente da fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. Ai fini del comma 4, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.

8. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

9. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5.

ARTICOLO 6.

(Misure per la tutela del reddito).

1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.

2. Per « opere pubbliche di grandi dimensioni » di cui al comma 1 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità.

5. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria per maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

6. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si

applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.

9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre

1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metalurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità, richiesti per l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quello previsto per il pensionamento di anzianità.

11. La determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992.

12. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

13. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, si applicano, in quanto compatibili,

anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo di linea e di massa, nel limite comunque non superiore a 2000 unità.

16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.

17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalità di attuazione e di copertura dei relativi oneri.

ARTICOLO 7.

(Norme in materia di cassa integrazione guadagni).

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7 ».

2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per « nuove assunzioni » sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto

i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate, purché ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda.

6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a quindici dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi

consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti e meno di 200. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da « di omologazione » sino alle parole « dei beni » sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: « Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento ».

9. L'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-ter. - (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). - 1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.

2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.

3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo

comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.

ARTICOLO 8.

(Norme in materia di licenziamenti collettivi).

1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di

nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale ».

2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9.

5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al

termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perché ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.

8. L'articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il mancato inoltro della copia della ricevuta di versamento ivi prevista non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4.

ARTICOLO 9.

(Interventi di formazione professionale).

1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e coopera-

tivo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale, interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5.

5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.

7. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.

8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'articolo 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.

9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21

dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.

11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le commissioni regionali per l'impiego, su proposta delle regioni competenti, determinano gli indirizzi generali sulla base dei quali le università, i provveditorati agli studi, i centri di formazione e/o orientamento, gli

uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.

15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 14 non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

16. I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:

a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a sei settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di media e grande azienda, ovvero in più di una realtà aziendale, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati;

b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano concluso il relativo *iter*, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati.

17. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei

suindicati rapporti, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

18. Le disposizioni dei commi 14, 15, 16 e 17, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

ARTICOLO 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1 miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, accertate al 31 dicembre 1992;

c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corri-

spondenti anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5;

d) quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 15;

e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 8, comma 1;

f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate assicurate dall'articolo 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56;

g) quanto a lire 103 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche nel conto residui.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: caratteri di economicità e stabilità nel tempo aggiungere le seguenti: e di compatibilità ambientale.

1. 1.

Ronchi, Mattioli, Scalia.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di servizi terziari aggiungere le seguenti: a favore della piccola e media impresa.

* 1. 4.

Marco Sartori, Antonio Magri, Terzi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di servizi terziari aggiungere le seguenti: a favore della piccola e media impresa.

* 1. 11.

Gaetano Colucci, Valensise.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di edilizia abitativa economico-popolare aggiungere le seguenti: e di difesa e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

1. 2.

Ronchi, Mattioli, Paissan.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche organizzati in forma cooperativa aggiungere le seguenti: purché assoggettate a tutte le norme previste dal codice civile.

1. 5.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro del tesoro aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'ambiente.

1. 3.

Ronchi, Mattioli, Paissan.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale aggiungere le seguenti: e regionale.

1. 6.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono in contabilità separata dal Fondo generale, al quale viene sottratto il 20 per cento dell'importo per accedere ai contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

1. 7.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

ART. 1-bis.

Al comma 1, dopo le parole: dei beni culturali aggiungere le seguenti: e ambientali.

1-bis. 2.

Ronchi, Mattioli, Paissan.

Al comma 1, sostituire le parole: regioni del Mezzogiorno con le seguenti: zone individuate all'articolo 1.

1-bis. 1.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

ART. 1-ter.

Al comma 1, sostituire le parole da: nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, fino a: creazione di infrastrutture tecnologiche con le seguenti: nonché per la promozione di tecnologie e produzioni a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico, di attività di recupero, riuso e riciclaggio dei rifiuti e di interventi di risanamento ambientale.

1-ter. 2.

Ronchi, Mattioli, Paissan.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le seguenti: il Ministero dell'industria.

1-ter. 1.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 3.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Sopprimere il comma 7.

2. 4.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Al comma 7, dopo le parole: della produzione agricola aggiungere la seguente: biologica.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in aziende di promozione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura biologica, sono deliberati dal CIPE su progetto del Ministro dell'ambiente e delle regioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente definisce con proprio decreto le caratteristiche delle produzioni e dei prodotti dell'agricoltura biologica ai quali si applica il marchio « prodotto biologico ».

2. 2.

Ronchi, Mattioli, Paissan.

Sopprimere il comma 8.

2. 5.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Sopprimere il comma 9.

2. 6.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: trenta miliardi con le seguenti: cinque miliardi.

2. 8.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: trenta miliardi con le seguenti: quindici miliardi.

2. 7.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Sopprimere il comma 9-bis.

2. 9.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di riforestazione, rinaturazione e di manutenzione nell'ambito della protezione e tutela degli ecosistemi fluviali secondo programmi, per i bacini di rilievo nazionale, e per quelli di rilievo interregionale, redatti dalle rispettive autorità e dalle regioni per quelli di rilievo regionale. I programmi sono redatti sulla base dei criteri e modalità indicate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 1.

Ronchi, Mattioli, Paissan.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3. 2.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Sopprimere il comma 9.

3. 3.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di 340 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1993, lire 110 miliardi per l'anno 1994 e lire 130 miliardi per l'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento di parte delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87, intendendosi sostituita la dichiarazione del Presidente della giunta regionale con i bilanci relativi alla compatibilità delle somme precedentemente stanziare.

3. 4.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

4. 2.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I lavoratori di impianti o stabilimenti che per ragioni ambientali sospendono o interrompono l'attività produttiva per chiusure, riconversioni o rilocalizzazioni, beneficiano del trattamento di integrazione salariale straordinaria, salvo non godano di garanzie retributive di maggior favore.

4. 1.

Ronchi, Paissan, Mattioli.

Sopprimere il comma 8.

4. 3.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Al comma 8, sostituire le parole: lire 100 miliardi e di lire 15 miliardi con le seguenti: 5 miliardi e di 1 miliardo.

4. 4.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Sopprimere il comma 9.

4. 5.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente:

11-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a richiedere alla commissione regionale per l'impiego di poter utilizzare temporaneamente i lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del 20 per cento. La Commissione regionale di controllo, verificata la corrispondenza della richiesta con i dettati del presente comma, concede la necessaria autorizzazione, collaborando alla riuscita dell'iniziativa ».

4. 6.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4-BIS 2.

Al comma 1 sopprimere le parole: ed in ordine ai quali fino a: espressa e potenziale.

0. 4-bis. 2. 1.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino, Bergonzi, Renato Albertini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: o prove selettive secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge n. 56 del 1987.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai concorsi e selezioni di cui al comma 1 possono partecipare anche i lavoratori a tempo determinato utilizzati ai sensi del medesimo comma 1. La partecipazione al concorso o selezione, in tali casi, prescinde dal requisito del limite di età e dalla presenza nella graduatoria delle liste di collocamento.

0. 4-bis. 2. 2.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino, Bergonzi, Renato Albertini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei predetti concorsi una quota del 50 per cento delle assunzioni è riservata ai lavoratori a tempo determinato, utilizzati ai sensi del comma 1. La partecipazione al concorso, in tali casi, prescinde dal requisito del limite di età.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

0. 4-bis. 2. 3.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino, Bergonzi, Renato Albertini.

Al comma 3 sostituire le parole: non superiore a due punti con le seguenti: non inferiore al 20 per cento e non superiore al quaranta per cento del punteggio complessivo previsto.

0. 4-bis. 2. 4.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino, Bergonzi, Renato Albertini.

Sopprimere il comma 4.

0. 4-bis. 2. 5.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino, Bergonzi, Renato Albertini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4-bis.

(Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni).

1. Per la copertura dei posti vacanti per i quali le pubbliche amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ed in ordine ai quali siano stati preventivamente valutati i carichi di lavoro, con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, e ove rilevi, il grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale, possono essere indetti concorsi pubblici per esami e titoli.

2. Ai concorsi di cui al comma 1, aperti a tutti, possono partecipare anche i lavoratori a tempo determinato, utilizzati ai sensi del medesimo comma 1. La partecipazione al concorso, in tali casi, prescinde dal requisito del limite di età.

3. Con il bando di concorso si dispone che ai candidati di cui al comma 2, che abbiano riportato almeno l'idoneità nelle prove di esame, sia attribuito, in sede di valutazione dei titoli, un punteggio aggiuntivo, non superiore a due punti, in relazione alla durata del servizio prestato.

4. I bandi di concorso di cui al presente articolo sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

5. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 2 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

6. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni ».

4-bis. 2.

Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma

2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 160, e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato, prescindendo dal requisito del limite di età.

Consequentemente, sopprimere il comma 2.

4-bis. 1.

Gelpi, Torchio.

Al comma 1 dopo le parole: 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

4-bis. 5.

La Gloria, Caldoro, Nencini, Barbalace.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e al personale assunto ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

4-bis. 6.

La Commissione.

ART. 5.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali interve-

nuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, ovvero, in assenza di contratto collettivo, non superiore a 12 ore settimanali medie, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. Il presente contributo è cumulabile con quello di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le imprese ivi previste.

5. 1.

Pizzinato, Ghezzi, Larizza,
Mussi, Innocenti, Rebecchi,
Sanna, Turco, Calzolaio.

ART. 6.

Sopprimere il comma 5-bis.

6. 1.

Ratto.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro intervenuti in imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che non rientrano nel campo di trattamento della integrazione

salariale, sono equiparati ad ogni effetto, ivi compresi i benefici previsti dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive integrazioni e modificazioni, ai periodi di disoccupazione. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro verranno comunicati con frequenza almeno trimestrale alle rispettive sezioni circoscrizionali per l'impiego e alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte del datore di lavoro. Tali benefici sono estesi ai periodi di non lavoro nei rapporti di lavoro a tempo parziale ciclico.

* 6. 3.

Pizzinato, Ghezzi, Larizza,
Mussi, Rebecchi, Innocenti,
Sanna, Turco, Calzolaio.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro intervenuti in imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che non rientrano nel campo di trattamento della integrazione salariale, sono equiparati ad ogni effetto, ivi compresi i benefici previsti dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni, ai periodi di disoccupazione. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro verranno comunicati con frequenza almeno trimestrale alle rispettive sezioni circoscrizionali per l'impiego e alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte del datore di lavoro. Tali benefici sono estesi ai periodi di non lavoro nei rapporti di lavoro a tempo parziale ciclico.

* 6. 4.

Gelpi, Torchio.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro intervenuti in imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che non rientrano nel campo di trattamento della integrazione

salariale, sono equiparati ad ogni effetto, ivi compresi i benefici previsti dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ai periodi di disoccupazione. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro verranno comunicati con frequenza almeno trimestrale alle rispettive sezioni circoscrizionali per l'impiego e alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte del datore di lavoro. Tali benefici sono estesi ai periodi di non lavoro nei rapporti di lavoro a tempo parziale ciclico.

* 6. 15.

Gaetano Colucci, Valensise.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: salvo che con le pensioni e assegni erogati a titolo di invalidità, per i quali continua ad applicarsi la disciplina prevista nell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. 8.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino, Bergonzi, Renato Albertini.

Al comma 10 sostituire le parole: dalla data dell'11 marzo 1993 *con le seguenti:* dalla data del 1° gennaio 1992.

6. 9.

Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino, Bergonzi, Renato Albertini.

Al comma 10 sostituire le parole: dell'11 marzo 1993 *con le seguenti:* del 1° gennaio 1993.

6. 18.

Pasquale Lorenzetti, Serafini, Sanna, Masini.

Dopo le parole: non ferrosa *inseire le seguenti:* e dell'industria tessile, dell'abbigliamento, del vestiario e delle calzature.

6. 10.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino, Bergonzi, Renato Albertini.

Al comma 10 dopo le parole: non ferrosa *aggiungere le seguenti:* e del tessile, abbigliamento, vestiario e calzaturiero.

6. 17.

Pasquale Lorenzetti, Serafini, Sanna, Masini.

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità, richiesti per l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quello previsto per il pensionamento di anzianità.

6. 19.

Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino, Bergonzi, Renato Albertini.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Negli ambiti di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1996 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla citata legge n. 5 del 1960 per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere nell'assicurazione generale obbliga-

toria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti un'anzianità contributiva non inferiore a ventitré anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento fissato dalla citata legge n. 5 del 1960.

10-ter. All'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, le parole: « 31 dicembre 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1994 »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con le stesse modalità, il pensionamento anticipato è concesso ai lavoratori che abbiano svolto soltanto attività lavorative in soprasuolo, qualora possano far valere trenta anni di anzianità contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il limite predetto è ridotto, a favore dei lavoratori che hanno svolto attività in sottosuolo per un periodo inferiore a quindici anni, in ragione di un mese per ogni cinque mesi di lavoro effettuato in sottosuolo ».

6. 16.

Innocenti, Tattarini, Prevosto,
Sanna, Pizzinato, Ghezzi,
Angius.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Per l'anno 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia, anche non iscritti nelle liste di collocamento, che non abbiano riportato condanne e non siano assoggettati a provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, possono usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale previo assolvimento del relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, con i diritti ed i limiti in vigore per quanto riguarda le classi di reddito complessivo conseguito

nell'anno precedente, con un minimo di lire 750.000 per chi non ha redditi tassabili.

6. 7.

Marco Sartori, Antonio Magri,
Terzi.

Dopo il comma 17-bis inserire il seguente:

17-ter. 1. I provvedimenti di prepensionamento di cui al comma 17-bis si applicano anche ai dipendenti delle Società « Italia », « Lloyd Triestino », « Interlogistica », « Sidermar », « Almare » e Società Finanziaria Marittima « FINMARE ». All'onere derivante dall'attuazione nel periodo 1993-1996 del prepensionamento di cui al presente comma, si farà fronte con corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al Capitolo 3063 dello Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993 e corrispondenti Capitoli degli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui ».

6. 12.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra,
Marino, Muzio, Carcarino,
Bergonzi, Renato Albertini.

Sostituire il comma 17-ter con il seguente:

17-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è elevata al 27,5 per cento; tale percentuale è elevata al 35 per cento dal 1° gennaio 1995 e al 40 per cento dal 1° gennaio 1996. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1994, in lire 600 miliardi per l'anno 1995 e in lire 800 mi-

liardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. 11.

Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino, Bergonzi, Renato Albertini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 1993, la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è elevata al 27,5 per cento; tale percentuale è elevata al 35 per cento dal 1° gennaio 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1993, in lire 600 miliardi per l'anno 1994 e in lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

* 6. 5.

Gelpi, Torchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 1993, la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo

1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è elevata al 27,5 per cento; tale percentuale è elevata al 35 per cento dal 1° gennaio 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1993, in lire 600 miliardi per l'anno 1994 e in lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

* 6. 6.

Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Sanna, Rebecchi, Turco, Calzolaio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 1993, la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è elevata al 27,5 per cento; tale percentuale è elevata al 35 per cento dal 1° gennaio 1994 e al 40 per cento dal 1° gennaio 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1993, in lire 600 miliardi per l'anno 1994 e in lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

* 6. 14.

Gaetano Colucci, Valensise.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-*quater*. Dopo il primo comma dell'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è inserito il seguente:

« Le disposizioni del primo comma sono estese, a decorrere dal 1° giugno 1992, anche ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di pulizia o di altri servizi tecnici alle imprese ».

17-*quinqies*. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1991, n. 223, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nel caso in cui le aziende appaltatrici di mense, ristorazione, pulizia aziendale e altri servizi tecnici alle imprese debbano cessare o sospendere l'attività in seguito alla cessazione o sospensione da parte della ditta appaltante, si fa ricorso alle norme e alle procedure in materia di mobilità di cui alla presente legge, qualora non possa essere garantito il reimpiego a tutti i lavoratori dell'azienda appaltatrice ».

6. 13.

Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino, Bergonzi, Renato Albertini.

ART. 7.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis*. L'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Nelle ipotesi di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, agli impiegati ed ai quadri sospesi dal lavoro è corrisposta un'integrazione salariale.

2. L'importo mensile dell'integrazione salariale straordinaria per gli impiegati, i quadri e gli operai, è pari all'80 per

cento della retribuzione mensile fino a lire 1.600.000, al 30 per cento per la quota di retribuzione superiore a lire 1.600.000 e fino a lire 2.500.000, e al 15 per cento per la quota residua di retribuzione fino a lire 3.500.000.

3. A partire dal 1° gennaio 1994, gli importi di cui al comma 2 vengono annualmente aggiornati, con effetto dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT per l'anno precedente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle maggiori entrate derivanti dall'aumento in misura pari allo 0,10 per cento dell'aliquota contributiva per cassa integrazione straordinaria a carico dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 ».

7. 1.

Ghezzi, Pizzinato, Innocenti, Larizza, Sanna, Mussi, Ratto, Calzolaio.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. L'articolo unico dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Nelle ipotesi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, agli impiegati ed ai quadri sospesi dal lavoro od operanti ad orario ridotto è corrisposta un'integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore 0 ed il limite dell'orario contrattuale ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

2. In caso di sospensione dal lavoro, l'importo mensile dell'integrazione salariale straordinaria, sia per gli impiegati e i quadri che per gli operai, non può superare il limite costituito dalla somma dell'80 per cento della retribuzione men-

sile fino a lire 1.500.000 e del 40 per cento della restante retribuzione che ecceda il predetto ammontare nei limiti di ulteriori lire 3.000.000.

3. In caso di riduzione di orario, l'ammontare dell'integrazione salariale straordinaria sia per gli impiegati e i quadri che per gli operai, non può superare l'importo mensile di lire 1.250.000. Il ragguglio a ora dei limiti massimi mensili è calcolato dividendo tali limiti per il numero della ore che potrebbero teoricamente essere coperte da integrazione salariale nel mese considerato.

4. A partire dal 1993, gli importi riportati nel presente articolo vengono annualmente aggiornati con effetto dal 1° gennaio, sulla base dalle variazioni - accertate dall'ISTAT per l'anno precedente - dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

5. La copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti è assicurata dalle maggiori entrate derivanti dell'aumento in misura pari allo 0,10 per cento dell'aliquota contributiva per cassa integrazione straordinaria a carico dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990 n. 407 ».

7. 01.

Ratto.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Procedure in materia di intervento straordinario di integrazione salariale).

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 5. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'ispettorato regionale del lavoro, e acquisito il parere,

obbligatorio e non vincolante, delle commissioni regionali per l'impiego che lo esprimono entro quaranta giorni dalla richiesta, esprime il parere previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro i successivi venti giorni ».

2. All'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Nei sessanta giorni successivi all'espressione del parere da parte dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ai sensi del comma 5 del presente articolo, il CIPI adotta una decisione in ordine all'approvazione del programma di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge. Qualora l'attività consultiva e istruttoria preliminare alla decisione del CIPI non sia completata entro i termini indicati, i responsabili del procedimento, individuati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata inadempienza, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi ».

8. 01.

Pizzinato, Ghezzi, Larizza,
Mussi, Innocenti, Rebecchi,
Calzolaio.

ART. 9.

Al comma 16, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

a-bis) i predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap.

9. 3 (nuova formulazione).

Gelpi, Torchio, Bottini.

Al comma 16, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

a-bis) i predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap.

* 9. 2 (nuova formulazione).

Gaetano Colucci, Valensise.

ART. 9-bis.

Sopprimerlo.

9. bis. 1.

Ratto.

ART. 9-ter.

Dopo l'articolo 9-ter inserire il seguente:

ART. 9-quater.

(Disposizioni in materia di lavoratori stranieri extracomunitari).

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per i lavori a carattere stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può essere attribuito ai cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale che ne avanzano apposita richiesta.

2. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale ha durata di sei mesi, al termine dei quali il lavoratore extracomunitario è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Il lavoratore che ne avanza richiesta ha diritto alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per l'anno succes-

sivo a quello in cui il permesso in scadenza è stato rilasciato. Il lavoratore ha altresì diritto, in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene determinato annualmente il numero di permessi di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale da attribuirsi nell'anno seguente. Per la determinazione di detto numero, che non può essere comunque inferiore al numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi del comma 2 del presente articolo, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di sog-

giorno per motivi di lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, può tuttavia essere rilasciato su richiesta un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale a norma del comma 2 del presente articolo.

5. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 4 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresì soggetti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del comma 4 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

7. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 4 del presente articolo, è trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione è punita a norma dell'articolo 26

della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno.

* 9-ter. 01.

D'Alema, Fronza Crepez, Bolognesi, Giuliari, Giuntella, Pizzinato, Ghezzi, Rodotà, Diana, Senese, Augusto Battaglia, Colaianni, Paissan, Ingrao, Brunetti, Mattioli, Azzolina, Ramon Mantovani, Calzolaio.

ART. 9-ter.

Dopo l'articolo 9-ter aggiungere il seguente:

« ART. 9-ter. 1.

(Disposizioni in materia di lavoratori stranieri extracomunitari).

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per i lavori a carattere stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può essere attribuito ai cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale che ne avanzano apposita richiesta.

2. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale ha durata di sei mesi, al termine dei quali il lavoratore extracomunitario è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Il lavoratore che ne avanza richiesta ha diritto alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza è stato rilasciato. Il lavoratore ha altresì diritto, in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi

di lavoro subordinato, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene determinato annualmente il numero di permessi di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale da attribuirsi nell'anno seguente. Per la determinazione di detto numero, che non può essere comunque inferiore al numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi del comma 2 del presente articolo, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ai cittadini stranieri extracomuni-

tari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, può tuttavia essere rilasciato su richiesta un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale a norma del comma 2 del presente articolo.

5. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 4 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresì soggetti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del comma 4 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

7. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 4 del presente articolo, è trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione è punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno ».

* 9-ter. 03.

Gelpi, Torchio.

Dopo l'articolo 9-ter inserire il seguente:

ART. 9-quater.

1. Le norme di cui all'articolo 42 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, sono estese alle aziende private soggette agli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Per ogni lavoratore assunto ai sensi del secondo comma dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alle aziende private di cui al comma precedente è concessa la chiamata nominativa di un lavoratore invalido inserito negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

3. Le aziende di cui al comma 1 hanno diritto alla fiscalizzazione totale, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1994, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore invalido che, assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento.

4. I datori di lavoro sono tenuti a inviare ogni 6 mesi all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un prospetto recante:

a) il numero complessivo del personale dipendente, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle vigenti disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascuno la data di assunzione.

5. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non provvedono ad ottemperare quanto disposto dal comma 4 del presente articolo sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma di lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono adeguati ogni 5 anni, con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variante dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

6. L'articolo 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

ART. 23. — 1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio non ne facciano richiesta, ovvero rifiutino di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

2. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni 5 anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variante dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale ».

7. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ove riscontri inadempienze rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, ferme restando le sanzioni di cui al comma 6 provvede all'avviamento dei lavoratori appartenenti alle categorie protette con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1994 e in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

9-ter. 02.

Augusto Battaglia, Armellin, Piro, Farigu, Bottini, Pizzinato, Ghezzi, Larizza, Bolognesi, Innocenti, Mussi, Sanna, Rebecchi, Turco, Calzolaio.

Dopo l'articolo 9-ter inserire il seguente:

ART. 9-quater.

1. Le norme di cui all'articolo 42 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, sono estese alle aziende private soggette agli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Per ogni lavoratore assunto ai sensi del secondo comma dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alle aziende private di cui al comma precedente è concessa la chiamata nominativa di un lavoratore invalido inserito negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

3. Le aziende di cui al comma 1 hanno diritto alla fiscalizzazione totale, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1994, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore invalido che, assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento.

4. I datori di lavoro sono tenuti a inviare ogni 6 mesi all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un prospetto recante:

a) il numero complessivo del personale dipendente, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo profes-

sionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle vigenti disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascuno la data di assunzione.

5. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non provvedono ad ottemperare quanto disposto dal comma 4 del presente articolo sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma di lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono adeguati ogni 5 anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variante dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

6. L'articolo 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

ART. 23. — 1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio non ne facciano richiesta, ovvero rifiutino di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

2. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni 5 anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variante dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale ».

7. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ove riscontri inadempienze rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, ferme restando le sanzioni di cui al comma 6 provvede all'avviamento dei lavoratori appartenenti alle categorie protette con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1994 e in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*** 9-ter. 06.**

Buontempo, Conti, Valensise,
Marenco.

Dopo l'articolo 9-ter aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

(Disposizioni concernenti i progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati).

1. All'articolo 18 comma 1 lettera f) della legge 11 marzo 1988, n. 67 dopo le parole « Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati » sono aggiunte le seguenti: « Qualora i predetti progetti siano dall'ente locale affidati a società private l'assunzione a termine dei giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire mediante la richiesta nominativa prevista dall'articolo 25 del comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e deve comunque concernere gli iscritti alla sezione circoscrizionale per il collocamento compe-

tente nel territorio in cui si svolge il progetto medesimo ».

*** 9-ter. 05.**

Carelli.

ART. 9-quater.

Sopprimerlo.

*** 9-quater. 1.**

Paissan, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Mattioli, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

Sopprimerlo.

*** 9-quater. 5.**

Bolognesi, Azzolina, Callini Canavesi, Crucianelli, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino, Bergonzi, Renato Albertini.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nell'ambito degli organismi di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, per i dipendenti degli stessi ovvero da questi ultimi licenziati e disoccupati in data posteriore al 5 aprile 1992 e che possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti almeno 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettera a) e b) dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di presentare entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, domanda per la concessione della pensione di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva

pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni suddette.

2. Con esclusione dei casi per i quali sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai licenziati di cui al medesimo comma che possono far valere entro il 5 aprile 1993 almeno 1 anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto di rapporto di lavoro alle dipendenze degli organismi indicati nel presente articolo è corrisposta, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni nonché agli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.

3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso la costituzione di un fondo pubblico riservato, alimentato unicamente ed esclusivamente attraverso donazioni volontarie versate da privati cittadini allo scopo di cui sopra.

9-quater. 2.

Marco Sartori, Antonio Magri, Terzi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nell'ambito degli organismi di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, per i dipendenti degli stessi ovvero da questi ultimi licenziati e disoccupati in data posteriore al 5 aprile 1992 e che possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 15 anni di anzianità

assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b) dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di presentare entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, domanda per la concessione della pensione di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni suddette.

2. Con esclusione dei casi per i quali sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai licenziati di cui al medesimo comma che possono far valere entro il 5 aprile 1993 almeno 1 anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto di rapporto di lavoro alle dipendenze degli organismi indicati nel presente articolo è corrisposta, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni nonché agli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.

3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso la costituzione di un fondo pubblico riservato, alimentato unicamente ed esclusivamente attraverso proventi volontariamente versati e derivanti dalla vendita del patrimonio di proprietà degli organismi di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni.

9-quater. 3.

Marco Sartori, Antonio Magri, Terzi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nell'ambito degli organismi di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed intnegrazioni, per i dipendenti degli stessi ovvero da questi ultimi licenziati e disoccupati in data posteriore al 5 aprile 1992 e che possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b) dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di presentare entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, domanda per la concessione della pensione di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni suddette.

2. Con esclusione dei casi per i quali sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai licenziati di cui al medesimo comma che possono far valere entro il 5 aprile 1993 almeno 1 anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto di rapporto di lavoro alle dipendenze degli organismi indicati nel presente articolo è corrisposta, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni nonché agli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organica dichiarata dai predetti organismi.

3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della pensione stessa. per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso la costitu-

zione di un fondo pubblico riservato, alimentato unicamente ed esclusivamente attraverso donazioni volontarie da parte dei parlamentari appartenenti agli organismi di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni.

9-quater. 4.

Marco Sartori, Antonio Magri, Terzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9-quater. — (Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici). — 1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, attualmente in servizio, nonché quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b) dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione della pensione di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La concessione del trattamento pensionistico di cui al presente comma ha decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1994.

2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente arti-

colo, è corrisposta a fare data dal 1° settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.

3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

4. Le domande degli interessati per i benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmesse dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.

5. Agli oneri devivanti dal presente articolo per gli anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente a lire 51 miliardi e a lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9-quater. 6.

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto che nella conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148,

al comma 17-ter dell'articolo 6 si prevede un aumento della indennità di disoccupazione ordinaria al 25 per cento a decorrere dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993 e che la stessa norma è stata approvata in attesa che « con successivo provvedimento tale percentuale sia elevata al 40 per cento »;

rilevato che lo stesso Governo, per esplicita dichiarazione del Ministro in Commissione lavoro, ha dichiarato di considerare il termine del 31 dicembre 1993 unicamente come scadenza tecnica di bilancio e non come limite temporale reale per tale incremento;

visto che nello stesso accordo tra le parti sociali e Governo sottoscritto il 3 luglio 1993 per definire la politica dei redditi si prevede l'impegno del Governo ad aumentare tale percentuale al 40 per cento;

impegna il Governo

a presentare contestualmente ai documenti di bilancio per l'anno finanziario 1994, un provvedimento che preveda l'ulteriore incremento della indennità di disoccupazione ordinaria fino al 40 per cento della retribuzione.

(9/2913/1). « Bolognesi, Ghezzi, Vincenzo Mancini, Paissan ».

La Camera,

constatato che:

diversi enti locali, sulla base dell'articolo 8 della legge n. 223 del 1991, hanno deliberato progetti speciali che prevedono l'utilizzo di lavoratori posti in mobilità;

gli enti locali possono utilizzare i lavoratori in mobilità esclusivamente per il periodo nel quale essi percepiscono l'assegno di mobilità da parte dell'INPS;

tra i lavoratori così utilizzati ve ne saranno parecchi che — alla data dell'effettivo avvio delle iniziative — avranno

un « residuo » di mobilità inferiore ai 12 mesi previsti dal progetto;

la conseguenza sarebbe un accentuato « turn-over » con effetti negativi sulla qualità delle prestazioni lavorative che gli enti si attendono dai progetti, nonché sulla riqualificazione dei lavoratori coinvolti, con l'inevitabile ricaduta nell'assistenzialismo che i progetti previsti dall'articolo 8 della legge n. 223 del 1991 intendono invece superare;

impegna il Governo:

ad emanare con carattere d'urgenza un provvedimento che prolunghi l'indennità di mobilità erogata dall'INPS ai lavoratori assunti temporaneamente in progetti degli enti pubblici, ex articolo 8 della legge n. 223 del 1991, per la durata dei progetti stessi, o comunque per un periodo congruo rispetto alle finalità di cui al suddetto articolo 6.

(9/2913/2). « Azzolina, Sestero Gianotti, Dolino, Muzio, Bolognesi, Calini Canavesi ».

La Camera,

considerato che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge su « Misure urgenti per l'occupazione » la Camera dei Deputati, e successivamente la Commissione Lavoro del Senato, hanno già approvato a larga maggioranza emendamenti sostanzialmente identici finalizzati a consentire l'emersione del lavoro irregolare, sia stagionale che stanziale, degli immigrati extracomunitari presenti in Italia, e la traduzione in legge di detti emendamenti è stata impedita soltanto, rispettivamente, dalla scadenza dei termini di conversione e dall'imposizione del voto di fiducia da parte del Governo;

il problema si pone in termini drammaticamente urgenti, come dimostra il dilagare del lavoro nero e dell'emargi-

nazione sociale, terreno di coltura di movimenti xenofobi, nelle campagne meridionali ed in tutte le città metropolitane;

il decreto-legge recentemente emanato dal Governo, ed ora in via di conversione in legge, non risponde all'urgenza del problema e non corrisponde a quanto approvato dalle due Camere, trattando esclusivamente dei rapporti di lavoro stagionali (e non anche del lavoro irregolare di tipo stanziale, per la cui regolarizzazione esistono disponibilità da parte degli stessi datori di lavoro) e rinviando ai futuri flussi di manodopera straniera stagionale, senza offrire alcuna possibilità di emersione ai lavoratori soggetti attualmente al sottosalario ed al caporalato;

l'emersione dell'area di lavoro irregolare extracomunitario è condizione imprescindibile per il superamento dei ghetti urbani e rurali e l'instaurazione di condizioni di civile convivenza ed integrazione sociale, ed in questo senso si sono espresse associazioni del volontariato laico e religioso, associazioni degli immigrati ed organizzazioni sindacali collegate al Parlamento attraverso il « Patto per un Parlamento antirazzista »;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di assicurare l'emersione del lavoro irregolare già presente, sia stagionale che stanziale, la possibilità di rientro in Italia per gli stagionali presenti, la decadenza, per i lavoratori interessati, di eventuali provvedimenti amministrativi emessi per violazione delle norme su ingresso e soggiorno.

(9/2319/3). « Fronza Crepaz, Ramon Mantovani, Giuntella, Marte Ferrari ».

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione,

considerato che:

i settori del tessile, dell'abbigliamento, vestiario e calzaturiero presentano un indice molto alto di diminuzione della produzione, non compensato da segnali, ancora deboli e contraddittori, di inversione di tendenza a seguito della svalutazione;

la maggioranza della manodopera di questi settori è composta da donne sulle quali grava il peso maggiore sia delle grandi ristrutturazioni in atto nei principali gruppi sia della crisi gravissima delle piccole e medie imprese, con la cancellazione brutale di un numero drammatico di posti di lavoro, nel quadro già molto pesante di una generale e drastica riduzione dell'occupazione femminile;

per sostenere davvero questi settori è decisivo avere una politica industriale in grado di affrontare la questione delle piccole e medie imprese ed una politica comunitaria che riveda le quote di interscambio con i paesi extracomunitari o le quote di produzione destinate all'estero;

rilevato che:

la Camera dei deputati, in data 21 aprile 1993, in sede di esame del primo decreto per interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione (decreto-legge n. 57) aveva già previsto l'estensione dei benefici dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (cosiddetta mobilità lunga) ai settori soprarichiamati;

durante il confronto parlamentare è emersa la necessità di trovare adeguata copertura finanziaria per rendere possibile la giusta estensione,

impegna il Governo:

a conferire priorità al sostegno dell'occupazione nei settori tessile, dell'abbigliamento, vestiario e calzaturiero e conseguentemente a reperire nella prossima legge finanziaria 1994 le risorse indispensabili al fine di consentire l'estensione della « mobilità lunga » anche ai settori soprarichiamati;

ad intervenire con provvedimenti specifici di politica industriale ed in sede CEE per ridurre le quote di produzione destinate all'estero.

(9/2913/4). « Lorenzetti Pasquale, Bolognesi, Serafini, Turco, Sestero Gianotti, Sanna, Masini, Montecchi, Trupia Abate, Pollastrini Modiano, Camoirano Andriollo, Alfonsina Rinaldi, Biricotti Guerrieri ».

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 14 luglio 1993.**

Acciario, Aimone Prina, Artioli, Astori, Calzolaio, Carlo Casini, Cerutti, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Forlani, Luigi Grillo, Matulli, Michelini, Luigi Rinaldi, Sacconi, Sanna, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Acciario, Aimone Prina, Artioli, Astori, Calzolaio, Giorgio Carta, Cerutti, Coloni, Francesco Colucci, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Forlani, Alfredo Galasso, Garesio, Luigi Grillo, Malvestio, Mastrantuono, Matulli, Michelini, Pillitteri, Pisicchio, Luigi Rinaldi, Sacconi, Sanna, Spini, Tognoli.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 13 luglio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BUTTI ed altri: « Divieto di diffusione dei sondaggi di opinione durante le consultazioni elettorali » (2916);

TASSI: « Obbligo di installazione dei dispositivi di sicurezza denominati "ABS" e "AIRBAG" sugli autoveicoli » (2917);

TERZI ed altri: « Norme per il riordino e l'organizzazione del servizio di prevenzione ambientale » (2918);

CALINI CANAVESI ed altri: « Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale » (2919).

Saranno stampate e distribuite.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione odierna della VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

« Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi » *(Approvato in un testo unificato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica)* (261-856-998-1429-1560/B).

Assegnazione di un atto normativo comunitario a Commissioni.

Nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C183 del 6 luglio 1993 è stato pubblicato il seguente atto normativo comunitario.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla III Commissione (Affari esteri):

COM(93)266 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Commonwealth della Dominica.

alla IX Commissione (Trasporti):

COM(93)266 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Commonwealth della Dominica.

Trasmissione di una relazione dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Su incarico della Giunta per le autorizzazioni a procedere, il deputato Antonio Bargone ha presentato, in data 7 luglio 1993, una relazione sulla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di opinioni espresse dall'onorevole Francesco Rutelli (doc. XVI, n. 15).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 luglio 1993, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (doc. LXXXIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di mozioni, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.